

CIRCOLARE n° 06/2019

Oggetto: memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Lotteria degli scontrini – Provvedimento Agenzia delle Entrate del 31/10/2019

INVIO TELEMATICO DEI CORRISPETTIVI

Come già anticipato nella nostra circolare n. 05/2019 del 2 luglio scorso, a partire **dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.**

Sono soggetti a tale nuovo obbligo tutti coloro che ad oggi hanno la possibilità di certificare le vendite e le prestazioni di servizi attraverso il registro dei corrispettivi sia con emissione di scontrini fiscali che ricevute fiscali.

L'obbligo riguarda gli esercenti che hanno registrato un volume d'affari annuo (relativo al 2018) inferiore ai 400.000 euro in quanto per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro, l'obbligo è già scattato a decorrere dal 1.7.2019.

Dal 1° gennaio 2020 quindi spariranno le ricevute e gli scontrini fiscali in luogo dell'emissione di un documento commerciale con natura "non fiscale" che verrà emesso esclusivamente attraverso un Registratore Telematico (RT) o la procedura web dell'Agenzia delle Entrate.

L'adempimento legato alla trasmissione dei corrispettivi elettronici può essere effettuato attraverso:

- L'acquisto di un registratori telematico apposito;
- L'adeguamento del registratore di cassa esistente;
- L'utilizzo della procedura web – "documento commerciale online" messa a disposizione gratuitamente del sito dell'Agenzia delle Entrate "Fisconline" sezione "Fatture e Corrispettivi"

REGISTRATORE TELEMATICO RT: il nuovo registratore telematico (RT) sarà in grado di:

- Connettersi ad internet;
- Produrre il documento commerciale da consegnare ai clienti;
- Memorizzare in modo sicuro il corrispettivo;
- Trasmettere telematicamente il tracciato XML all'Agenzia delle Entrate.

Al momento della chiusura giornaliera di cassa l'RT, in automatico, ovvero senza che il commerciante debba fare qualcosa, predispone e sigilla il file XML con i dati complessivi dei corrispettivi della giornata e lo invia all'Agenzia delle Entrate.

Per ogni misuratore fiscale lo Stato offre (bontà sua...) un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il contributo è valido per le spese sostenute nel 2019 e nel 2020. Viene concesso all'esercente come credito d'imposta, utilizzabile in compensazione tramite modello F24, a partire dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata

registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento del misuratore fiscale ed è stato pagato, **con modalità tracciabile**, il relativo corrispettivo.

Ovviamente il costo del registratore telematico è deducibile dal reddito dell'impresa attraverso la procedura dell'ammortamento.

PROCEDURA ON LINE: l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una **procedura online** nel portale "Fatture e Corrispettivi" che permette di compilare una ricevuta commerciale, stamparla e trasmetterla telematicamente. Gli operatori che attualmente a fronte dell'incasso di un corrispettivo rilasciano le ricevute fiscali compilate manualmente (es. idraulici, meccanici, elettricisti ecc) potranno valutare l'opportunità di utilizzare, invece che il registratore telematico, la nuova procedura web. **Oppure, per le stesse operazioni, invece di emettere lo scontrino o ricevuta commerciale, rilasciare una normale fattura elettronica.**

L'introduzione dell'obbligo di invio giornaliero dei corrispettivi rende:

- Non più obbligatoria la tenuta del registro dei corrispettivi;
- Non più necessario conservare copie dei documenti rilasciati ai clienti;
- Inoltre non deve più essere conservato il libretto di servizio del registratore telematico;
- Le verifiche periodiche dei registratori diventano biennali (da annuali).

Da un punto di vista operativo però, si dovrà continuare a compilare il registro dei corrispettivi, in quanto, a differenza delle fatture elettroniche, i dati delle chiusure giornaliere ad oggi non sono scaricabili dal portale "Fatture e Corrispettivi" e pertanto per poterli registrare in contabilità, necessitiamo ancora del formato cartaceo.

N.B.: salvo nuovi interventi normativi, i **contribuenti in regime forfetario (legge 190/2014) che effettuano operazioni nei confronti di consumatori privati, dovranno anch'essi dotarsi dello strumento per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.**

Tuttavia, qualora in alternativa intendano emettere la fattura, potranno continuare a farla in formato cartaceo e non elettronico.

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI

La "lotteria degli scontrini" è un nuovo strumento anti evasione, originariamente introdotto dalla Legge n. 232/2016 con decorrenza 01/01/2018, successivamente posticipata al 01/01/2020 (con D.L. 119/2018) e attuata, per quanto attiene agli aspetti tecnici, dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31/10/2019

Consiste nell'estrazione a sorte di premi a favore dei privati che effettueranno degli acquisti presso dettaglianti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° gennaio 2020.

L'iniziativa persegue una duplice finalità:

- **antievazione**, obbligando l'esercente a certificare l'operazione;
- di **determinazione presuntiva del reddito**, fornendo all'Agenzia dati indicativi della capacità di spesa delle persone fisiche (in vista del "nuovo redditometro")

Possono partecipare alla lotteria le sole persone fisiche di maggiore età che effettuino gli acquisti al di fuori dell'attività d'impresa/lavoro autonomo e che preventivamente abbiano ottenuto un "**codice lotteria**" personale, attraverso una specifica applicazione nel sito dell'Agenzia delle Entrate (ad oggi ancora non operativa).

ESERCENTI INTERESSATI: i soggetti obbligati a far partecipare i clienti alla lotteria degli scontrini sono coloro che sono obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi con esclusione quindi degli esercenti che sono esentati dalla certificazione (es. per vendita di tabacchi, giornali, carburanti ecc.) e coloro che certificano i corrispettivi telematici tramite il servizio "tessera sanitaria"(es. ottici).

ADEGUAMENTO DEI REGISTRATORI TELEMATICI: i dettaglianti dovranno procedere ad adeguare i Registratori Telematici alle nuove specifiche introdotte per permettere la partecipazione alla lotteria degli scontrini.

A tal fine, entro il 31 dicembre 2019, tutti i modelli di Registratore Telematico **dovranno essere configurati al fine di consentire, a partire dal 1° gennaio 2020, la trasmissione dei dati necessari all'attuazione della lotteria.** L'adeguamento consiste nell'introdurre una nuova funzionalità che permetta l'acquisizione del "codice lotteria" rilasciato dal cliente anche mediante dispositivo di lettura ottica (di codice QR-CODE) e che permetta l'effettuazione di un invio autonomo rispetto a quello dei corrispettivi giornalieri.

ASPETTI SANZIONATORI: l'esercente che, su richiesta del cliente, si rifiuti di inviare all'Agenzia delle Entrate il corrispettivo corredato del "codice lotteria" rischia **una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00**. Vige tuttavia una moratoria all'applicazione delle sanzioni per il primo semestre 2020 agli esercenti che pur avvalendosi di un Registratore Telematico non lo abbiano ancora adeguato ai requisiti su elencati.

GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE: è consultabile la guida sulla "**Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi**" sul sito web:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_ScontrinoElettronico.pdf/259a572a-952f-bd03-0031-cd4d01905ae8

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore informazione.

Cordiali saluti.

Spinea11/11/2019

Studio Cupoli